



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 589

Prot. n. 10/2021-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Deroghe per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23 alle disposizioni attuative delle attività di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione e formazione del secondo ciclo del sistema educativo provinciale, a seguito della sospensione delle attività didattiche disposta a causa dell'emergenza sanitaria per la diffusione del virus COVID-19; disposizioni in materia di alternanza scuola- lavoro per i percorsi quadriennali degli indirizzi liceali e tecnici

Il giorno **16 Aprile 2021** ad ore **14:12** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nel testo oggi vigente e come da ultimo modificato con il decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, reca disposizioni di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento. La citata norma prevede che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione, vengano esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, secondo quanto previsto dallo statuto e nei limiti delle previsioni recate dal decreto medesimo.

L'art. 1, comma 784 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale triennio 2019-2021”* ha disposto che *“I percorsi in alternanza scuola lavoro (...) sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»,”* e che *“a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.”* In tal senso ha disposto l'art. 65 della legge provinciale n. 5 del 2006, come modificato dalla legge provinciale n. 10 del 20 giugno 2016 e dalla legge provinciale n. 5 del 6 agosto 2019 *“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021”*, prevedendo che *“Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo il monte orario stabilito dalla Giunta provinciale anche in misura superiore rispetto a quello previsto quale livello minimo dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali”*, affidando alla Giunta il compito di individuare il monte orario dei percorsi di alternanza scuola-lavoro valido per la Provincia. Lo stesso articolo, al comma 1 bis, stabilisce che *“E' altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”*

Con la delibera n. 1616 del 18 ottobre 2019 la Giunta provinciale ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 65 della legge provinciale n. 5 del 2006 mantenendo un monte ore obbligatorio di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno 400 ore nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e ad almeno 200 nell'ultimo triennio dei licei e quindi superiore a quello stabilito dalla disposizione nazionale sopra citata; la stessa delibera n. 1616 del 18 ottobre 2019 ha inoltre stabilito anche che a decorrere dall'anno scolastico 2019/20, il monte ore ai fini dell'ammissione all'esame di Stato fosse quello previsto dalla stessa delibera. Tale monte ore è da considerarsi adeguato anche per i licei ed istituti tecnici con percorsi quadriennali presenti in Provincia di Trento: infatti, nell'ottica di garantire agli studenti l'acquisizione delle medesime conoscenze, abilità e competenze nelle singole discipline dei percorsi quinquennali, si ritiene che l'alternanza scuola-lavoro possa essere una metodologia didattica particolarmente funzionale per tale obiettivo. Per favorire una programmazione proficua delle attività di alternanza scuola-lavoro, che per i percorsi quinquennali si sviluppano nell'arco del triennio conclusivo, si considera opportuno prevedere la possibilità di svolgimento delle attività di alternanza a partire dalla classe seconda, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 che individua nel compimento dei 15 anni l'età minima per l'accesso all'alternanza scuola-lavoro.

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. A partire da quella data e con i primi casi di contagio registrati in Italia, si sono susseguiti una serie di provvedimenti, sia a livello provinciale che nazionale, che hanno inciso sul regolare svolgimento delle attività didattiche degli studenti. In conseguenza di tali provvedimenti, con la delibera n. 631 del 15 maggio 2020 la Giunta Provinciale ha stabilito che per gli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 il monte ore di alternanza scuola-lavoro ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, possa essere inferiore a quanto previsto dalla Giunta provinciale con delibera n. 1616 di data 18 ottobre 2019 fermo restando quale limite minimo quello previsto dalle disposizioni nazionali, e che per i percorsi di educazione degli adulti fosse ridotto il monte ore complessivo previsto dalla normativa nazionale per gli indirizzi tecnici, professionali e liceali di una percentuale del 30 % in linea con la riduzione operata sull'intero monte ore curriculare del medesimo percorso di studi di educazione degli adulti

Nei mesi successivi all'adozione della delibera n. 631 del 15 maggio 2020 la situazione sanitaria ha continuato a destare forte preoccupazione tanto che lo stato di emergenza è stato poi prorogato con successivi provvedimenti fino al 30 aprile 2021 con conseguenze anche sull'organizzazione didattica. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, cui ha fatto seguito, uniformandosi nei contenuti, l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di n. 53 di data 5 novembre 2020, ha stabilito che le istituzioni scolastiche di secondo grado dovessero adottare forme flessibili di organizzazione al fine di svolgere il 100 per cento delle attività didattiche a distanza, fatta eccezione per le attività tecnico pratiche e laboratoriali. Per i percorsi di alternanza scuola lavoro si è stabilito la possibilità di prosecuzione, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali e sull'igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.

Tuttavia, nonostante fosse formalmente possibile attivare percorsi di tirocinio, diverse attività programmate per l'anno scolastico 2020-21 da parte delle istituzioni scolastiche, anche per le attuali classi terze, sono state annullate e non potranno essere riprogrammate. In particolare, viste le comprensibili preoccupazioni dei soggetti esterni ad ospitare gli studenti all'interno delle proprie strutture, sono state cancellate dall'inizio della pandemia da Covid-19 in poi gran parte delle esperienze previste fuori dall'istituto, in primis il tirocinio curriculare e la visita aziendale, per dare spazio ad iniziative a distanza o interne all'istituto. Quindi, nell'ottica di limitare i contagi da Covid-19, molte aziende, che negli anni scorsi avevano accolto studenti in alternanza, in questi mesi hanno ospitato un minor numero di studenti o addirittura nessuno; a tal proposito si ritiene esemplificativo rappresentare che il settore del turismo che in passato ha attivato tantissimi tirocini con gli studenti sia dell'istruzione tecnica che della formazione professionale, per le difficoltà legate alla pandemia, che ha determinato in molti casi la chiusura delle strutture, non ha avuto la possibilità di ospitare quasi nessun tirocinio. Per le ragioni esposte, anche se nei prossimi mesi vi sarà l'auspicato miglioramento della situazione pandemica e la progressiva uscita dalla fase emergenziale, è evidente che dal punto di vista organizzativo per le scuole sarà pressoché impossibile recuperare tali attività per le classi terze, dovendo dare in ogni caso priorità ai tirocini degli studenti e delle studentesse delle attuali classi quarte che durante il lockdown dell'anno scolastico 2019/2020 non hanno avuto l'occasione di accedere a tale tipo di esperienze, essendo disposta la sospensione tanto delle attività didattiche in presenza e tanto dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

Per tali ragioni si ritiene opportuno prevedere di estendere all'a.s. 2022-23 quanto previsto dalla deliberazione n. 631 del 15 maggio 2020 in merito al monte ore obbligatorio ai fini dell'esame di Stato sia per i corsi diurni che per i percorsi di educazione degli adulti. Inoltre, per le considerazioni espresse in precedenza circa le difficoltà organizzative delle iniziative a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, si ritiene altresì opportuno derogare dal limite del 50%,

quale quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico, per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23 permettendo così alle istituzioni scolastiche di programmare un maggior numero di esperienze significative all'interno dell'istituto o comunque a distanza.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 65 c. L.P. 5 del 7 agosto 2006
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che per l'anno scolastico 2022/23 il monte ore di alternanza scuola-lavoro ai fini dell'ammissione all'esame di Stato possa essere inferiore a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1616 di data 18 ottobre 2019 fermo restando quale limite minimo quello previsto dalle disposizioni nazionali;
2. di stabilire che per l'anno scolastico 2022/23 per i percorsi di educazione degli adulti vengono confermati tempi e modalità previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1423 del 10 agosto 2018 riducendo il monte ore complessivo previsto dalla normativa nazionale per gli indirizzi tecnici, professionali e liceali di una percentuale del 30 % in linea con la riduzione operata sull'intero monte ore curriculare del medesimo percorso di studi di educazione degli adulti;
3. di stabilire che per i percorsi sia liceali che tecnici di durata quadriennale il monte ore di alternanza scuola-lavoro sia lo stesso previsto per i percorsi quinquennali dalla delibera n. 1616 del 18 ottobre 2019, fermo restando la deroga stabilita per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con delibera della Giunta Provinciale n. 631 di data 15 maggio 2020 e dal presente provvedimento;
4. di stabilire che nei percorsi quadriennali si possano programmare attività di alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, nel rispetto dei requisiti minimi di accesso di cui al Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005;
5. di stabilire che per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023 la quota minima del monte orario di alternanza scuola-lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico possa essere inferiore al 50%;
6. di demandare alla competente struttura provinciale il compito di emanare eventuali ulteriori istruzioni operative, laddove necessarie;
7. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 15:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper